



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 27/10/2011**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE 20 ottobre 2011, n. 406**

Formazione continua attività di tutoraggio ed insegnamento ai sensi del co. 3 art. 20 ACN 29/07/2009 e art. 10 AIR recepito con DGR 2290 del 29/12/2007.

### **IL DIRIGENTE DI SERVIZIO**

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Servizio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, riceve la seguente relazione:

Premesso che:

- la Regione Puglia riconosce alla formazione professionale in pediatria un fondamentale ruolo di crescita culturale e professionale del medico, condizione fondamentale per garantire i livelli essenziali di assistenza e tutti i compiti previsti dagli atti programmatori regionali, secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni;

- la Regione Puglia ai sensi del co. 4 dell'art. 20 dell'ACN, assicura l'attività formativa e di ricerca dei pediatri, secondo i seguenti modelli:

a) Area universitaria: convenzioni con le Università per l'insegnamento universitario di pediatria di famiglia nel corso di specializzazione in pediatria. Le convenzioni dovranno riconoscere il ruolo di docenza, ricerca e di tutori dei pediatri di famiglia da svolgere anche nei rispettivi ambulatori. A tal fine i programmi formativi, i criteri per la scelta dei docenti, ricercatori e dei tutor devono essere concordati in seno al CPR;

b) Formazione specifica: l'aggiornamento continuo e la ricerca clinico epidemiologica e la sperimentazione da regolamentarsi in sede di CPR;

• a tale riguardo il Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN 29/7/2009, nella seduta dell'11/10/2011 ha stabilito i criteri che di seguito esplicitati:

a) le attività di seguito riportate potranno essere svolte da pediatri di famiglia convenzionati a condizione che le attività stesse non pregiudichino il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali in termini di assistenza pediatrica;

b) il pediatra interessato dovrà garantire il regolare svolgimento della sua attività eventualmente attraverso sostituzione con oneri a suo carico, per un periodo massimo di 60 gg. per anno solare;

c) Le attività consentite sono:

- insegnamento universitario di base pre-laurea
- insegnamento diretto in scuole di specializzazione o come attività di tutoraggio;
- tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
- formazione specifica in pediatria
- aggiornamento continuo
- ricerca clinica e sperimentazione

d) Potranno svolgere le predette attività esclusivamente i pediatri in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo regionale degli animatori di formazione
- anzianità di convenzione di almeno 10 anni
- partecipazione in qualità di relatore o animatore di formazione ad almeno 3 eventi accreditati ECM

e) Gli enti interessati (Università, Aziende USL, Regione, etc.) potranno autonomamente coinvolgere i pediatri in possesso dei predetti requisiti; i pediatri stessi forniranno autocertificazione e comunicheranno alle aziende AUSL l'avvio di eventuali attività, specificando tipo di attività ed ente presso cui viene svolta.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01, e s.m. ed i.:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere del bilancio regionale.

Il Responsabile del procedimento

Dr. Vito Carbone

Per quanto sopra esposto:

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio interessato;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento in carico all'Ufficio di Direzione e dal Dirigente dello stesso;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;

• Di prendere atto dei criteri individuati dal Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN 29/7/2009, nella seduta dell'11/10/2011, così come di seguito esplicitati:

e) le attività di seguito riportate potranno essere svolte da pediatri di famiglia convenzionati a condizione

che le attività stesse non pregiudichino il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali in termini di assistenza pediatrica;

f) il pediatra interessato dovrà garantire il regolare svolgimento della sua attività eventualmente attraverso sostituzione con oneri a suo carico, per un periodo massimo di 60 gg. per anno solare;

g) Le attività consentite sono:

- insegnamento universitario di base pre-laurea
- insegnamento diretto in scuole di specializzazione o come attività di tutoraggio;
- tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica-formazione specifica in pediatria
- aggiornamento continuo
- ricerca clinica e sperimentazione

h) Potranno svolgere le predette attività esclusivamente i pediatri in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'albo regionale degli animatori di formazione
- anzianità di convenzione di almeno 10 anni
- partecipazione in qualità di relatore o animatore di formazione ad almeno 3 eventi accreditati ECM

e) Gli enti interessati (Università, Aziende USL, Regione, etc.) potranno autonomamente coinvolgere i pediatri in possesso dei predetti requisiti; i pediatri stessi forniranno autocertificazione e comunicheranno alle aziende AUSL l'avvio di eventuali attività, specificando tipo di attività ed ente presso cui viene svolta.

- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 13/94.

Il Dirigente del Servizio P.A.P.T

Dr. Fulvio Longo

---